

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 23/04/2021

Oggetto: Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto “Riaperture”)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021](#)) il **Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52** (c.d. **Decreto “Riaperture”**), con il quale si è inteso adottare misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e, salvo quanto diversamente disposto, prorogare l’impostazione delle misure di contenimento del contagio differenziate in base al rischio epidemiologico di ciascun territorio assunte con DPCM 2 marzo 2021.

Le disposizioni contenute nel Decreto sono in vigore dalla data del 1° maggio (ad eccezioni di alcuni specifici provvedimenti), ed efficaci, salvo modifiche, sino al 31 luglio 2021.

Si precisa che **le misure riferibili alla c.d. “zona gialla” si applicano sull’intero territorio nazionale**, salvo quanto specificatamente previsto per le c.d. “zona arancione” e “zona rossa” nonché quanto disposto per la c.d. “zona bianca”.

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA “ZONA BIANCA”

Nelle c.d. zone “bianche” **cessano di applicarsi le misure previste per le zone gialle** e si applicano le misure anti contagio di carattere generale, nonché i protocolli e le linee guida concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Restano in ogni caso sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto. Si ritiene che la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive in zona bianca sia consentita solamente con le modalità previste per la zona “gialla”. Si attende sul punto un chiarimento del Governo.

Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province autonome poste in zona bianca e gialla.

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA “ZONA GIALLA”

- ✓ **Attività sportiva. Manifestazioni ed eventi.**

A decorrere dal 26 aprile 2021 è **consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva “anche di squadra e di contatto”**, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport. Sulla portata dell’espressione **“qualsiasi attività sportiva”** si auspica un pronto chiarimento da parte dell’Autorità di Governo in materia di Sport; allo stato attuale, si ritengono ricompresi eventi, manifestazioni, gare (anche sociali) purché si svolgano all’aperto. In zona gialla si ritiene altresì consentita la ripresa dell’attività sportiva formativa in presenza (all’aperto) anche dei Tecnici sportivi.

Non è, invece, ancora consentito lo svolgimento di attività, manifestazioni ed eventi al chiuso, salvo che non si tratti di eventi e competizioni sportive degli sport professionisti e dilettantistici, di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, organizzati dalle FSN, DSA, EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

Si evidenzia, dunque, che è da considerarsi “di livello agonistico” e riconosciuto “di preminente interesse nazionale” solo quanto ricompreso in apposito provvedimento del CONI e del CIP e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

✓ **Allenamenti dei tesserati “atleti agonisti” a porte chiuse al chiuso**

Al chiuso il Governo consente solamente lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, tesserati agonisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni consentite (quelle riconosciute di interesse nazionale ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali). Tali allenamenti devono avvenire a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

✓ **Sport di contatto**

Al chiuso resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020](#).

✓ **Utilizzo degli spogliatoi**

Si segnala che, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo Sport, **gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, tesserati agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni e alle sedute di allenamento riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.**

Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il **numero massimo di ingressi**. È stato altresì chiarito che per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio si deve prevedere uno spazio minimo di **12 mq per persona**. Tale numero va indicato su un cartello affisso all’entrata dello spogliatoio.

Resta in ogni caso inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti di cui sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti. È in ogni caso vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, etc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

✓ **Presenza di pubblico durante l'attività sportiva**

L'attività sportiva consentita deve svolgersi **a porte chiuse** ovvero, se all'aperto, **senza la presenza di pubblico**.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, **gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS ovvero da organismi sportivi internazionali **sono aperti al pubblico**, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a **1.000** per impianti all'aperto e a **500** per impianti al chiuso.

In base all'andamento epidemiologico, tale capienza può essere modificata dal Sottosegretario con delega in materia di Sport, sentito il Ministero della Salute. Si segnala altresì che per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega in materia di sport può, sempre sentito il Ministro della salute, anticipare la suddetta data di "apertura degli impianti al pubblico".

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, la presenza di pubblico non è consentita.

✓ **Palestre e piscine**

Restano **sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori**. Sono consentite le attività di palestre, piscine e centri natatori esclusivamente per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, sono **consentite le attività di piscine all'aperto** in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport.

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono, invece, **riaperte anche le attività di palestre** purché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport. A partire da tale

data si ritiene pertanto consentita **l'attività sportiva dilettantistica di base** che si svolge al chiuso anche se nulla viene espressamente previsto per le piscine coperte.

✓ **Attività convegnistica e congressuali, riunioni private**

Lo svolgimento di convegni, congressi ed altri eventi non assimilabili a cerimonie pubbliche o nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni è **consentito solamente con modalità a distanza**. È altresì **raccomandato lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza**.

In zona gialla, dal 15 giugno 2021 lo svolgimento in presenza di fiere e, dal 1° luglio 2021, anche di convegni nonché di congressi è consentito nel rispetto di protocolli e linee guida di settore.

✓ **Attività di ristorazione**

Dal 26 aprile sono **consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da "qualsiasi esercizio"**. Nell'espressione "qualsiasi esercizio" si ritiene ricompresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (con licenza "circolistica") effettuata a beneficio di soci e frequentatori all'interno di circoli e centri sportivi.

La suddetta attività deve avvenire con **consumo al tavolo** esclusivamente **all'aperto**, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti nonché dei protocolli e delle linee guida di settore.

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le suddette attività dei servizi di ristorazione sono consentite **anche al chiuso**, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida di settore

✓ **Centri culturali o ricreativi e spettacoli con presenza di pubblico**

Dal 26 aprile 2021 si intendono **consentite le attività dei servizi di ristorazione** svolte all'interno dei centri culturali, sociali e ricreativi nei limiti sopra indicati e nel rispetto delle linee guida di settore.

Le attività istituzionali e sociali di tali centri restano generalmente sospese ma, sempre a far data dal 26 aprile p.v., in zona gialla, **gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono aperti al pubblico** esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida di settore. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

✓ Spostamenti

Dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è **raccomandato di non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province autonome poste in zona bianca e gialla. Ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome collocate in zona rossa ed arancione è consentito purché motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute nonché per coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi da COVID-19 (certificazioni di vaccinazione, guarigione o tampone negativo Covid-19). È comunque in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sino al 15 giugno 2021, in zona gialla, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito una volta al giorno, nell'arco temporale in cui gli spostamenti sono consentiti, e nei limiti di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per quanto riguarda i **servizi di trasporto non di linea** trova applicazione quanto disposto dall'[Allegato 15, DPCM 2 marzo 2021](#), il quale, per quanto di interesse, prevede che nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Anche il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali. Tali limiti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

SULLE REGIONI DELLA “ZONA ARANCIONE”

Alle Regioni e Province autonome, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio “giallo”, salvo le misure più rigorose previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all’aperto**

Lo svolgimento dell’attività sportiva e dell’attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, resta consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Si ricorda che il mantenimento della distanza interpersonale non si applica qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti.

✓ **Competizioni ed eventi sportivi**

Si ritengono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo (all’aperto o al chiuso), sia pubblico sia privato. **Restano, invece, consentiti solamente gli eventi e le competizioni sportive degli sport professionisti e dilettantistici, di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, organizzati dalle FSN, DSA, EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali a condizione che si svolgano all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

✓ **Allenamenti dei tesserati “atleti agonisti” a porte chiuse**

Il DPCM **consente solamente lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, tesserati agonisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni consentite** (quelle riconosciute di preminente interesse nazionale ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali). Tali allenamenti devono avvenire **a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.**

✓ **Sport di contatto**

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020](#), così come **l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto**, anche quelle aventi carattere ludico-amatoriale.

Si segnala che l’Ufficio per lo Sport ha già chiarito che gli allenamenti per sport di squadra possono svolgersi solo in forma individuale presso centri e circoli sportivi, previo rispetto del

distanziamento. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato.

✓ **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi aperti al pubblico**

Restano **sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori**. Sono consentite le attività di palestre, piscine e centri natatori esclusivamente per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Fermo quanto sopra, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **è consentito svolgere l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere purché all'aperto e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le [linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport](#).

Ulteriori indirizzi operativi possono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di bar e ristorazione sono sospese. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Non risulta ancora essere stato pubblicato alcun chiarimento in merito alla possibilità di mantenere aperte le *Club house* e i servizi di bar e ristorazione (con licenza "circolistica") nelle zone arancioni e rosse.

L'accesso alle *Club house*, sebbene non sia espressamente vietato (come per gli spogliatoi), prudenzialmente si ritiene consentito solo se strettamente necessario allo svolgimento delle attività sportive non sospese, con l'obbligo dell'utilizzo di DPI, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e delle ulteriori prescrizioni disposte con le Linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport.

Alla luce della sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione e rossa, si ritengono, invece, non consentiti i servizi di bar e ristorazione (con licenza "circolistica") all'interno di centri e circoli sportivi indipendentemente dallo svolgimento all'interno di attività ammesse dal DPCM.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita** dalle Regioni e Province Autonome della "zona arancione", salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute nonché per coloro che sono in possesso delle

certificazioni verdi da COVID-19 (certificazioni di vaccinazione, guarigione o tampone negativo Covid-19). È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono altresì **vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio regionale, una volta al giorno, nell'arco temporale in cui sono consentiti gli spostamenti, e nei limiti di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Si ritengono ancora **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite** nonché **delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

L'Ufficio per lo Sport ha precisato, già con riferimento al DPCM 3 novembre 2020, che per quanto attiene alle Regioni e Province autonome "arancioni" anche per un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, è "*possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b, DPCM 3 novembre 2020 ovvero 'per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune'*", prospettando dunque la possibilità che ci si possa spostare per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti.

Si tiene a rammentare che con [Circolare del Capo di Gabinetto](#), il Ministero dell'Interno aveva precisato che valgono "*le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza*".

Fermo il divieto di spostamento di cui sopra, **lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, **resta consentito purché nel Comune di residenza, domicilio o abitazione.**

Il transito sui territori della "zona arancione" è consentito solo se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

✓ **Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico**

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche e degli archivi), nonché gli spettacoli aperti al

pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto nelle zone arancioni (e rosse).

SULLE REGIONI DELLA "ZONA ROSSA"

Alle Regioni e Province autonome, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio "arancione", salvo le più rigorose misure previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all'aperto**

È **consentito** svolgere individualmente solamente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì **consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale**.

È invece **sospesa ogni attività, anche in forma individuale, che si svolge all'aperto nei centri (e circoli) sportivi**.

✓ **Competizioni ed eventi sportivi**

Il Governo ha **sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive** organizzati sotto l'egida degli **Enti di Promozione Sportiva**.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle Regioni della "zona rossa" nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute nonché per coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi da COVID-19 (certificazioni di vaccinazione, guarigione o tampone negativo Covid-19). Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Come chiarito dall'Ufficio per lo Sport, anche in tal caso, sono **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite** nonché **delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

*

In tutti i casi in cui ci si sposterà in deroga a limitazioni previste sarà necessario esibire durante i controlli di polizia [autocertificazione](#) compilata a giustificazione dello spostamento ovvero la certificazione verde di vaccinazione, guarigione o tampone negativo Covid-19. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata anche al momento del controllo.

*

La violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. Si invita, in ogni caso, a verificare eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Province autonome, le quali potrebbero adottare ulteriori misure restrittive.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC